Regione Sicilia

COMUNE DI MISILMERI

☐ **ORDINANZA n.** 68 **DEL** 22 LUG. 2009

ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA Codice Aziendale IT 048 PA 057

Ubicazione località C/da ALGHÉMA (MISILMÉRI)

Proprietario / Detentore Sig. MANGIAPANÉ GIUSÉPPE

Nato a Palermo il 18-09-1986

Residente in MISILMÉRI Via MONTINI n° 63

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 679 del 03-07-09 con la quale il Veterinario Ufficiale della AUSL n° 6 – U.O. veterinaria distrettuale di Misilmeri, ha trasmesso il Mod. 1 Sez. "A" a seguito di risultati positivi degli esami sierologici per brucellosi, effettuati sui campioni di sangue prelevati in data 15-05-09, dagli ovini detenuti nell'azienda sopra identificata, il cui esito dell'I.Z.S. riporta il numero 48282 del 28-05-2009;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;

Vista la legge 09 giugno 1964 n° 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n° 33;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94;

Visto il D. M. 02 luglio 1992 n° 453 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successive modifiche;

Visto il D. M.12 agosto 1977 n° 429;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;

Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;

Visto il Reg.to CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Sanità n° 4143 del 15/10/2004;

Vista la Circolare I.R.V. 15/11/2004 n. 1149;

Vista l'O.M. 14 novembre 2006 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

ORDINA

Al Sig. MANGIAPANE GIUSEPPE in premessa generalizzato, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento ovino e/o caprino identificato in premessa:

1. l'immediato isolamento e sequestro degli ovini e/o caprini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente accertata (animali infetti) dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali dell'allevamento.
2. la macellazione degli ovini e/o caprini infetti, presso impianti di macellazione preferibilmente della provincia, oppure, per dimostrata impossibilità, della regione, **al più presto e comunque entro i termini fissati dal Servizio Veterinario con la notifica del modello 9 B a cura del Veterinario Ufficiale della AUSL al proprietario o al detentore**– L'invio al macello degli ovini e/o caprini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario;
3. in caso di mancato abbattimento di tutti gli animali infetti entro i termini fissati al comma precedente si procederà all'abbattimento coattivo degli animali infetti rimasti secondo i termini e le modalità disposte dal veterinario responsabile della U.O. veterinaria distrettuale;
4. **la macellazione, nei modi e nei termini indicati al precedente punto 2, di tutti gli altri ovini e/o caprini che dovessero risultare infetti a seguito dei successivi controlli periodici**, che riprenderanno dopo sei settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto;
5. la identificazione supplementare ovini e/o caprini infetti, a cura del predetto Veterinario, tramite introduzione di un bolo endoruminale ed asportazione di un lembo del padiglione auricolare (di norma il dx) a forma di "T" ;
6. la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli e/o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita, e comunque degli animali morti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo i mezzi a disposizione, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
7. la ripetuta pulizia e la disinfezione dopo l'uso dei ricoveri, e degli altri locali di stabulazione, particolarmente dopo ogni parto o aborto, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico degli animali, e comunque dopo l'avvenuta eliminazione dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento;
8. il divieto di reimpiego dei pascoli, dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali, prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
9. il divieto di monta per gli animali infetti e per quelli sieronegativi, con arieti e/o becchi di allevamenti sani e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
10. il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli ovini e/o caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 320/54 a cura del Dirigente Responsabile del Distretto Veterinario o suo delegato;
11. il sequestro degli animali sieronegativi fino alla revoca della presente ordinanza, con il divieto di qualsiasi movimento dall'allevamento infetto, salvo autorizzazione per urgenti esigenze di alimentazione da rilasciarsi a norma dell'art. 14 del D.P.R. 320/54, dietro richiesta scritta e motivata del proprietario o detentore degli animali sieronegativi;
12. la vaccinazione di tutti gli animali da rimonta in età prepubere e compresa tra 3 e 6 mesi di età con l'inoculazione sottocutanea di vaccino Rev. 1;
13. il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive alla malattia;
14. la mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalla disinfezione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
15. che il latte o il colostro prodotto degli ovini e/o caprini infetti venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio dopo bollitura);

16. il divieto di utilizzare il latte munto dagli animali sieronegativi, per il consumo umano o per la produzione di latticini, salvo che non venga destinato come "**Latte non Conforme**" a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pasteurizzazione;
17. l'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con appropriato disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame, e di qualsiasi materiale e sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente;
18. di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dagli ovini e/o caprini, in luogo inaccessibile agli animali dell'azienda, lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione, parimenti ai liquami, e conservato per almeno tre settimane prima dell'utilizzo, che comunque rimane vietato nella coltivazione di ortaggi. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto;
19. di sottoporre i cani presenti nell'azienda ad accertamenti sierologici per la brucellosi ed in caso di positività il loro sollecito isolamento e trattamento terapeutico fino a guarigione;
20. di tenere chiusi i ricoveri, e gli altri locali di stabulazione, impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
21. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
22. di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
23. di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
24. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;

Qualora i provvedimenti della presente ordinanza, riguardino animali tenuti al pascolo brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontano da strade e da corsi d'acqua;

La presente ordinanza deve essere notificata al Sig. MANGIAPANE GIUSEPPE in premessa generalizzato, allo scopo di attenersi a quanto disposto con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza la presente ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobligati che detengono i propri animali in promiscuità con gli ovini e/o caprini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi, per ragioni di pascolo, mungitura o transumanza, i cui greggi devono essere considerati sospetti di infezione e sottoposti alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all'Az. U.S.L. n° 6 – U.O. distrettuale veterinaria di Misilmeri.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.

Il Responsabile 1° Staff
Ufficio di Gabinetto e Attività Produttive
(Giuseppe Di Chiara)

COMUNE DI MISILMERI

IL SINDACO
IL SINDACO
Salvatore Badami